

<u>Spettabili,</u>	Presidente	BIBIONE SPIAGGIA
	Presidente	A.B.A.
	Presidente	A.B.I.T.
	Presidente	A.S.C.O.M.
	Presidente	A.L.P.

**OGGETTO: Assemblea della Bibione Spiaggia del 03/12/2010.**

In occasione dell'assemblea di cui all'oggetto e alla luce delle notizie apprese informalmente in questi giorni circa **il futuro assetto societario della Bibione Spiaggia**, il sottoscritto **Giorgio Vizzon** - ex Sindaco del Comune di San Michele al Tagliamento, ritiene doveroso presentare alcune riflessioni di natura tecnico-giuridica.

Nel mese di settembre u.s., **lo scrivente ha nominato legittimamente tre membri** in seno al consiglio di amministrazione della Bibione Spiaggia. Il decreto sindacale di designazione ha osservato pienamente il rispetto della deliberazione consiliare di cui all'art. 42 comma 2 lett. m) del D.Lgs. n. 267/2000 con cui sono stati definiti gli indirizzi per la nomina dei rappresentanti del Comune presso le società partecipate.

Le designazioni in questione sono state notificate correttamente agli interessati e alla Bibione Spiaggia, secondo i dettami degli artt. 138, 139, 140 e 141 del codice di procedura civile.

**Tale procedimento giuridico di nomina**, ha seguito l'iter procedurale imposto dall'art. 18 comma 2 dello statuto societario, che riserva al Comune la designazione di tre membri senza la possibilità di diritto al voto per la nomina dei restanti e quindi senza la "*possibilità-necessità*" di fatto di partecipare all'assemblea (l'eventuale presenza del rappresentante del Comune è irrilevante).

Pertanto, l'azione di nomina dei soggetti si è perfezionata con la predetta notificazione. Però, perché siano efficaci per produrre i relativi effetti è necessaria la c.d. "pubblicazione" che si esplica con la pubblicità formatasi in assemblea caratterizzata, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2383 del Codice civile, con l'iscrizione entro 30 giorni nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi le proprie generalità nonché le cariche sociali ricoperte.

**Si evidenzia quindi che nulla di più deve essere fatto sulle nomine di cui trattasi**, perché quelle in essere sono valide. Né si può invocare una "ratifica" assembleare, in quanto tale istituto giuridico opera esclusivamente nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso da un organo incompetente. Non è il caso di specie perché il Sindaco è il soggetto titolato ad effettuarle.

L'assemblea ha quindi solo un compito residuale, cioè quello di una mera "**presa d'atto**", "**vale a dire riconoscere-rispettare le nomine già fatte**".

**L'investitura dei rimanenti sei consiglieri** avviene invece in un'unica votazione per appello nominale e voto palese dei soci, secondo la disciplina di cui all'art. 18 comma 4 del precitato Statuto.

Ciò premesso, si sottopone all'attenzione dei destinatari della presente, una considerazione di natura giuridica di ampia rilevanza circa gli effetti che ne potrebbero derivare.

Se durante lo svolgimento dell'assemblea prevista per il 03/12/2010 si dovesse adottare una procedura diversa da quella descritta (*magari la nomina di più di sei consiglieri*), si configurerebbero gravi vizi di legittimità quali la violazione di legge, l'eccesso di potere e l'incompetenza relativa.

**La deliberazione assembleare risulterebbe quindi nulla o annullabile.**

Conseguenza certa sarebbe la facoltà di qualche soggetto (in primis i consiglieri già designati) di ricorrere al sistema dell'impugnazione con la conseguenza certa e scontata del risarcimento del danno.

La responsabilità di tale decisione sarebbe imputata ai singoli partecipanti all'assemblea, che rispondono durante il voto a responsabilità civile, penale e patrimoniale.

**Si invitano pertanto i Sigg.ri Presidenti in indirizzo**, a riflettere con molta precisione circa le ripercussioni e gli strascichi giudiziari che certamente si instaurerebbero qualora si dovesse percorrere una certa strada.

Concludo la mia esposizione con l'auspicio che il bene più prezioso per la nostra località balneare, cioè la Bibione Spiaggia, non venga esposto a rischi inutili quando con "*cum grano salis*" si possono superare tutte le difficoltà del caso.

Distinti saluti.

**01 dicembre 2010**

*Firmato*  
**GIORGIO VIZZON**

